



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

Determinazione n. **594 del 29-10-21**

Ufficio SEGRETARIO COM.

CIG n.

COPIA

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2008.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 29/07/2021 avente ad oggetto "Reggenza del Vice Segretario presso la Segreteria del Comune di Pasian di Prato e Buttrio nei primi 120 giorni di vacanza";

VISTO il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 che si applica al personale non dirigenziale dei Comuni della Regione FVG, sottoscritto in data 15.10.2018, che prevede all'art. 33 comma 1 che gli enti determinino annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate ad incentivare la produttività, ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e a finanziare le altre voci stipendiali (turnazioni, reperibilità, trattamento attività giorno festivo infrasettimanale, indennità condizioni lavoro - ex rischio, disagio e maneggio valori -, indennità protezione civile, indennità servizio esterno polizia locale);

RICHIAMATO l'art. 32 del citato contratto collettivo di lavoro rubricato "Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto" il quale introduce nuove regole per la costituzione del fondo e in particolare stabilisce che:

- in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;
- l'ammontare annuale delle risorse è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016;
- le risorse sono quantificate sulla base della tabella riportata all'interno del comma 1, del menzionato art. 32, e si distinguono in risorse stabili e risorse variabili;
- l'ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche mentre quello delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

DATO ATTO:

- che il 3^a comma, dell'art. 32 CCRL 2016-2018 fissa gli incrementi annuali del fondo discendenti da:
 - a) specifiche disposizioni normative;
 - b) economie sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance;

- c) unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi limitatamente alle risorse variabili sulla base degli importi previsti dalla tabella indicata al comma 1 dell'art. 32;
- d) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio a far data dal 01.01.2017 (decorrenza contenuta nelle linee guida della Regione prot. fps/2018/0008933);
- che l'8^a comma, dell'art. 32, stabilisce che gli enti che a decorrere dal 1^a gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui alla tabella contenuta nel comma 1;

RILEVATO che per l'esercizio 2021 il Fondo, calcolato in base ai criteri di cui alla tabella del comma 1 dell'art. 32, vada incrementato per la parte stabile: di € 2.016,95 (corrispondenti all'ammontare della RIA annuale in godimento ai dipendenti cessati dall'anno 2019);

ATTESO che gli eventuali incrementi di cui all'art. 32, comma 3, lettera b) CCRL 2016-2018 sono quantificabili in € 59,77 per l'anno 2018 e € 121,86 per l'anno 2019 per un ammontare complessivo pari a € 181,63;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dei nuovi disposti contrattuali ed in particolare del 6^a comma, dell'art. 32, gli oneri delle voci stipendiali inerenti la remunerazione delle seguenti indennità: turno, reperibilità, maggiorazione per attività prestata in giorno festivo o non lavorativo, condizioni di lavoro (disagio, rischio e maneggio valori), peculiari funzioni di protezione civile, servizio esterno polizia locale e ogni altra indennità e/o compenso non rientrante in quelli elencati nel 1^a comma del medesimo articolo, a decorrere dall'esercizio 2018, sono imputati a carico dei bilanci degli enti;
- l'importo annuo destinato a bilancio al finanziamento delle sopracitate voci stipendiali non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016 (comma 7 dell'art. 32), eventualmente aumentabile del 25%;

RILEVATI i seguenti valori a verifica del comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2018:

Voce retributiva	Importi Stanziati nel 2016	Importi Stanziati nell'anno
Indennità di turnazione (art. 3) - (precedente art. 54 CCRL 2002)	6.000,00	6.000,00
Indennità di reperibilità (art. 4) - (precedente art. 55 CCRL 2002)		
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5) - (precedente art. 56 CCRL 2002)		
Indennità di condizione di lavoro (<i>ex disagio, rischio, maneggio valori</i>) (art. 6)		4.900,00
precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002	1.000,00	
precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)	3.000,00	
precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)	900,00	
Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7) - (precedente art. 55 c. 1 lett. b L.R. 23/2007)		
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)		
Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26)		

Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	778,00	778,00
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)	1.000,00	1.000,00
Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002		
Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002		
Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002		
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002)		
Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002		
Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002)		
Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)		
Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)		
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	1.200,00	1.200,00
Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004		
Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCRL 2002		
Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004		
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006		
Altro: Specificare		
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a fondo)	25.875,00	30.622,81
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	4.747,81	
Lavoro Straordinario	15.847,76	15.847,76
Totali	60.348,57	60.348,57

VISTA la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione, prot. n. 0038197/P del 30.12.2020 recante "Norme di coordinamento della finanza locale – obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli

Venezia Giulia”, in particolare il punto E., il quale esplicita che con l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione F.V.G., di cui alla L.R. 20/2020, è stata effettuata un’operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento;

RICHIANATA la delibera della Giunta Regionale n. 1291 del 20.08.2021 avente ad oggetto “ L.R. 18/2016, art. 35, comma 2 – Preintesa relativa all’interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1 e comma 11 del CCRL 15.10.2018 personale non dirigente del Comparto unico del Pubblico impiego Regionale e Locale. Autorizzazione alla stipula. Revoca DGR 1128/2021.”;

ATTESO che l’Allegato 1 alla stessa “Interpretazione Autentica (art. 36 L.R. 18/2016)”, riporta:

1. L’importo di riferimento a livello di comparto delle risorse variabili, ai sensi del comma 11 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 al netto dell’incremento previsto dalla legge regionale 37/2017, è pari ad Euro 7.610.623,00;
2. L’importo per dipendente equivalente, come indicato nella Relazione illustrativa all’ipotesi di contratto, è determinato rapportando il valore delle risorse variabili allocate ai fondi per l’annualità 2016 (pari ad Euro 7.610.623,00), al numero di dipendenti del Comparto FVG, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che risultava essere 12.991;
3. Il predetto importo di Euro 7.610.623,00 rientra fra le voci a vigenza ultrattiva al CCRL 2016-2018;

CHE l’Allegato 2 “Relazione Illustrativa” e Allegato 3 “Relazione Tecnico Finanziaria”:

- evidenziano che il CCRL 15.10.2018 non dava compiuta evidenza degli spazi aggiuntivi che avevano contribuito all’individuazione della quota pro capite di euro 1.000,00, limitandosi a ribadire la natura temporanea e sperimentale della disciplina;
- individuano il valore pro capite a iso risorse (nell’accezione di medesime risorse e senza far ricorso ai risparmi strutturali), calcolando il rapporto fra il totale delle risorse variabili relativi ai fondi dell’anno 2016 e l’organico alla data del 31.12.2016 che viene determinato in € 586,00;

DATO ATTO pertanto che, da quanto riportato negli allegati di cui alla D.G.R. n. 1291 del 20.08.2021,

- l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’art. 32, commi 1 e 11 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale non dirigente del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia - Triennio normativo ed economico 2016 -2018, sottoscritta in data 21 giugno 2021, ribadisce tali considerazioni e definisce quindi l’importo delle risorse variabili entro il rapporto fra il totale delle risorse variabili relative ai fondi dell’anno 2016 e l’organico alla data del 31 dicembre 2016, precludendo l’utilizzo degli spazi di spesa di cui alla L.R. n. 37/2017, il cui regime sperimentale si è concluso;
- l’attuale ipotesi di accordo di interpretazione autentica, riportando la disponibilità complessiva delle risorse variabili del fondo di cui all’art 32 del CCRL 15.10.2018 entro i costi quantificati nella tornata contrattuale precedente al triennio economico e normativo 2016-18 non comporta un incremento di spesa a carico del comparto unico e, conseguentemente, non genera ulteriori costi contrattuali;

ATTESO che con nota prot. n. 0024287/P del 01.10.2021, prot. Mun. n. 15732 di medesima data, la R.A.F.V.G.. ha trasmesso l’accordo relativo all’interpretazione autentica dell’art. 32, commi 1 e 11, del CCRL del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia – triennio normativo ed economico 2016-2018, evidenziando che l’importo di €. 586,00 dovrà essere preso a riferimento per la determinazione delle risorse variabili;

VISTO il prospetto **A)** di quantificazione del Fondo 2021 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, per risorse **stabili e variabili**, calcolato in applicazione dei criteri di cui all’art. 32, commi da 1 a 5, del CCRL 15.10.2018, tenuto inoltre conto di quanto alla D.G.R. n. 1291 del 20.08.2021, per un ammontare complessivo di € 81.224,58;

VISTO il prospetto **B)** di quantificazione delle voci stipendiali per **indennità** imputate a carico del bilancio richiamate all'art. 32, comma 6, del CCRL 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 13.878,00, ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo. Il **salario aggiuntivo** (ex indennità di comparto) ammonta a € 30.622,81 e il fondo per **lavoro straordinario** è stato determinato in complessivi € 15.847,76, come dettagliatamente descritto nel citato prospetto B);

DATO ATTO che:

- ì le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021, derivanti dalla somma delle risorse di cui ai prospetti A) e B), ammontano ad € 141.573,15, determinate secondo i criteri indicati dalla Funzione Pubblica regionale per tutti gli enti del comparto;
- ì in virtù del disposto di cui alla nota della Regione PG/E 0153221 del 31.12.2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2021 al trattamento accessorio del personale non è soggetto al limite del corrispondente importo del 2016.

Permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);

ATTESO che, a norma del comma 12 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, il presente documento sarà sottoposto alla certificazione dell'organo di revisione dell'ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis. della L. n. 241/1990 come modificata dalla L. n. 190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il Segretario Comunale ad adottare il provvedimento di che trattasi;

VISTI:

- i vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro per l'Area non dirigenziale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.L. 78/2010;
- la Legge 147/2013;
- la Legge 190/2014;

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, tenuto inoltre conto di quanto alla D.G.R. n. 1291 del 20.08.2021, l'ammontare delle risorse stabili e variabili destinate alle finalità di cui all'articolo 32, commi da 1 a 5, per l'anno 2021 come da prospetto A) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 81.224,58;
3. di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse riferite complessivamente alle voci stipendiali per indennità richiamate al comma 6 dell'articolo 32, ad eccezione del lavoro straordinario e salario aggiuntivo, per l'anno 2021 come da prospetto B) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 13.878,00;
4. di stabilire che l'importo stanziato complessivamente per le indennità potrà subire variazioni per effetto dell'applicazione del futuro contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2021, e che per quanto rappresentato, prudenzialmente viene accantonata la somma di € 17.388,00 data dal differenziale fra l'importo annuo per dipendente equivalente delle risorse variabili nel valore pro capite (1.000,00 euro) e il valore pro capite a iso risorse senza far

- ricorso ai risparmi strutturali di cui alla L.R. n. 37/2017 (586,00 euro), pari a 414,00 euro/dipendente;
5. di dare atto che il salario aggiuntivo (ex indennità di comparto) ammonta a € 30.622,81;
 6. di determinare il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2021 nell'importo complessivo di € 15.847,76;
 7. di attestare che il finanziamento relativo al trattamento accessorio per l'anno 2021 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2021: cap. 2883 e 2883/10;
 8. di informare del presente provvedimento la RSU interna e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo regionale di lavoro;
 9. di inviare copia del presente atto al Revisore del Conto ai fini della prevista certificazione di cui all'art. 32, comma 12, del CCRL 2018;
 10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il sottoscritto, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bevilacqua Samantha

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

